ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/35/CE RELATIVA A UN SISTEMA DI VISITE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRAGHETTI ROLL-ON/ROLL-OFF E DI UNITA' VELOCI DA PASSEGGERI ADIBITI A SERVIZI DI LINEA

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione parte marittima

L'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 468 (Nomina dei membri delle commissioni). 1. I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.".

Versione in vigore dal 16 marzo 2001, non più in vigore dal 10 giugno 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28
Capo	II — Sinistri marittimi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-28-2001/art-16-sostituzione-dell-articolo-468-del-regolamento-per-l-esecuzione-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it